



Obbligo vaccinale per l'accesso a scuola: un vademecum per i genitori

ABSTRACT della Circolare recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci".

8. Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 2017/2018

Per l'anno scolastico 2017/2018 sono state previste disposizioni transitorie.

In particolare, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l'effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 per le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione idonea comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata **entro il 10 marzo 2018**.

QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE?

Attualmente la legge sull'obbligo vaccinale per l'accesso a scuola prevede per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni le seguenti vaccinazioni:

- obbligatorie "in via permanente": anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b;
- obbligatorie "sino a diversa successiva valutazione" quali la vaccinazione: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Per una o più di queste ultime vaccinazioni il Ministero della Salute, sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali eventualmente raggiunte, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, potrà disporre la cessazione della stessa obbligatorietà.

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Da precisare che la sanzione, per il modo in cui è costruito il provvedimento, non può che essere considerata come ipotesi estrema, che si applica solo laddove non funzionino il sistema di



ISTITUTO SAN PAOLO delle Suore Angeliche

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado - Liceo delle Scienze Umane
via Casilina 1606 (RM) - ☎ 06.2053751 - 📠 06.20329364 - ✉ istpaolo@tiscali.it - 🌐 www.istitutosanpaoloroma.it

comunicazione e l'alleanza terapeutica tra il personale sanitario e coloro che sono tenuti a far vaccinare il minore. Da precisare che l'obbligo vaccinale vale anche per l'iscrizione dei minori ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie.

CHI SONO I MINORI ESONERATI DALL'OBBLIGO VACCINALE?

I soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione (documentata dagli esiti dell'analisi sierologica) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche (opportunamente documentate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione.

E PER CHI HA GIÀ CONTRATTO UNA MALATTIA INFETTIVA?

Per i soggetti che hanno già avuto una delle malattie infettive, l'obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma e comunque **nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale**, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

Dal momento che molti vaccini contro una singola malattia infettiva risultano essere difficilmente reperibili (alcuni addirittura non esistono) nel testo della stessa Legge viene chiaramente e giustamente riportato che: "In ogni caso, effettuare una vaccinazione non comporta alcun rischio per un soggetto immunizzato, ma rafforza comunque le difese immunitarie e funziona come richiamo vaccinale". E' scientificamente dimostrato che non esiste alcun problema a vaccinarsi contro specifiche malattie infettive già contratte!

COME FARE A DIMOSTRARE UN'AVVENUTA IMMUNIZZAZIONE SUCCESSIVA AD UNA SPECIFICA MALATTIA INFETTIVA?

L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione.

COSA E' NECESSARIO PRESENTARE PER L'ISCRIZIONE A SCUOLA?

Gli adempimenti per l'iscrizione a scuola sono a seconda dei casi:

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
- idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;



ISTITUTO SAN PAOLO delle Suore Angeliche

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado - Liceo delle Scienze Umane
via Casilina 1606 (RM) - ☎ 06.2053751 - 📠 06.20329364 - ✉ istpaolo@tiscali.it - 🌐 www.istitutosanpaoloroma.it

- idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
- copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL);

Si precisa che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

In ogni caso il genitore può anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

QUALI SONO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER QUEST'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E QUALI QUELLE PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI?

Entro il **31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo ed entro il **10 settembre 2017** per i nidi e la scuola dell'infanzia:

- *per l'avvenuta vaccinazione*: deve essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione (*allegato 1 della circolare operativa*);
- *per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia*: deve essere presentata la relativa documentazione;
- *per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione*: si deve presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL.

Entro il **10 marzo 2018**: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

A partire dall'**anno scolastico 2019/2020** è prevista un'ulteriore semplificazione degli adempimenti a carico delle famiglie per l'iscrizione a scuola dei minori: gli Istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo "stato vaccinale" degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

COSA SUCCEDERÀ SE PER IL BAMBINO DA 0 A 6 ANNI NON VIENE PRESENTATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE?

Il minore non potrà accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia!



Successivamente il Dirigente scolastico o il Responsabile dei servizi educativi segnalerà, entro dieci giorni, la suddetta violazione alla ASL di competenza, la quale a sua volta contatterà i genitori/tutori/affidatari del minore per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte; nel caso in cui tali genitori/tutori non si presentino all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

▪ **COSA COMPORTA LA CONTESTAZIONE DELL'ASL PER L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO?**

I genitori/tutori/affidatari del minore si vedranno applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. Solo nell'ipotesi in cui i genitori o tutori incorrano successivamente nella violazione di un nuovo obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad es ommettendo di sottoporre il minore a un vaccino previsto a un'età successiva) agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. Tale sanzione riguarderà anche l'omissione dei richiami vaccinali. Nel caso in cui gli stessi genitori/tutori/affidatari dovessero provvedere a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione (a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL) non saranno più tenuti a pagare la suddetta sanzione.

▪ **COME SARA' DEFINITA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NEL CASO IN CUI RISULTI PRESENTE UN MINORE CHE PER MOTIVI CERTIFICATI RISULTATA ESSERE "NON VACCINABILE"?**

I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all'ASL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.



ISTITUTO SAN PAOLO delle Suore Angeliche

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado - Liceo delle Scienze Umane
via Casilina 1606 (RM) - ☎ 06.2053751 - 📠 06.20329364 - ✉ istpaolo@tiscali.it - 🌐 www.istitutosanpaoloroma.it

Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)
nato/a a _____ (____) il _____
(luogo)(prov.)
residente a _____ (____)
(luogo)(prov.)
in via/piazza _____ n. _____
(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false e mendaci,
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sotto la propria responsabilità, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che _____
(cognome e nome dell'alunno/a)
nato/a a _____ (____) il _____
(luogo)(prov.)

ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito¹:

- anti-poliomelitica;
- anti-difterica;
- anti-tetanica;
- anti-epatite B;
- anti-pertosse;
- anti-*Haemophilus influenzae* tipo b;
- anti-morbillo;
- anti-rosolia;
- anti-parotite;
- anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017).

¹ Da non compilare nel caso sia stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vaccinale o un'attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall'azienda sanitaria locale.



ISTITUTO SAN PAOLO delle Suore Angeliche

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado - Liceo delle Scienze Umane
via Casilina 1606 (RM) - ☎ 06.2053751 - 📠 06.20329364 - ✉ istpaolo@tiscali.it - 🌐 www.istitutosanpaoloroma.it

- è esonerato da uno o più obblighi vaccinali per avvenuta immunizzazione** (come da attestazione allegata);.
- ha omesso o differito una o più vaccinazioni** (come da attestazione allegata);
- ha richiesto all'azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate.**

(apporre una crocetta sulle caselle interessate)

Il/la sottoscritto/a – nel caso in cui non abbia già provveduto – si impegna a consegnare, **entro il 10 marzo 2018**, alla segreteria dell'Istituto San Paolo di Roma, la documentazione comprovante quanto dichiarato.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73.